



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di Ordinanza del Sindaco

N°46 del Reg. Data 04/06/2019	OGGETTO	Divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosato sull'intero territorio comunale, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ 2019 _____ Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II _____		NOTE

L'anno duemila diciannove il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'utilizzo di prodotti erbicidi risulta in uso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati cittadini;
- che tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza attiva Glifosato, un erbicida sistemico non selettivo;
- che la sostanza attiva Glifosato è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela;
- che la revoca alla commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulati nei quali il glifosato, in associazione al coformulante ammina di sego polietossilata, produce "effetti tossici significativi", e che tale tossicità conduce comunque il Ministero della salute a revocarne l'impiego nelle aree sensibili (parchi, giardini, etc...), e a prescrivere il divieto d'uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all'80%);
- che il 20 marzo 2015 la IARC (International Agency for Research on Cancer), agenzia dell'OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro ha sotto posto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosato il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo". Questa classificazione è basata su "limitata evidenza" negli esseri umani e "prove sufficienti" negli animali da laboratorio così come "forti prove" che il glifosato presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo;
- che i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carente protezione geologica, sono oggetto di possibile contaminazione da parte della sostanza attiva Glifosato e del suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosato);
- che in data 16 dicembre 2015, il sito on line "euronews" evidenziava che: "secondo la classificazione dell'Unione Europea sono almeno 564 le sostanze sospettate di essere pericolose. Per 66 di esse è provato che possano agire come interferenti endocrini e su altre 52 ci sono gravi sospetti", tra cui il glifosato;
- che oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel nostro continente contiene residui di glifosato;
- che la rivista tedesca "Okto-Test" ha trovato tracce di glifosato oltre che nel latte materno, nel miele e nella birra, in 14 campioni su 20 di farine di frumento, d'avena e pane (medesima fonte);
- che secondo quanto contenuto nell'atto di sindacato ispettivo 5-10154 del 20 dicembre 2016, presentato nel corso della XVII Legislatura alla Camera, *"il 10 settembre 2016 l'Associazione nordamericana MomsAcross America ha reso pubblici i risultati preliminari di una ricerca autofinanziata per l'identificazione di residui di glifosato, l'erbicida più utilizzato al mondo sia in agricoltura sia per gli usi civili, il cui principio attivo è un brevetto della Roundup della Monsanto, nei vaccini per uso umano"*. All'uopo, "lo screening effettuato dal laboratorio MicrobeInotechLaboratoriesInc. (St. Louis, Missouri, USA) utilizzando il metodo ELISA, ha dimostrato la presenza di glifosato" in una serie di vaccini;

- che il glifosato viene ampiamente usato in pre-raccolta negli Stati Uniti e in Canada nelle coltivazioni di grano duro, per favorirne la maturazione artificiale, con conseguente presenza di residui nel grano raccolto e nelle semole che ne derivano, e che l'Italia importa grano duro dagli Stati Uniti e dal Canada per la miscelazione e produzione di semole per pasta, pane e altri prodotti da forno;
- che con decreto della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute del 9 agosto 2016 veniva disposta la *"revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016"*;
- che con successivo decreto della stessa Direzione generale del 16 agosto 2016 veniva disposta la *"modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate in attuazione del regolamento di esecuzione del 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione"*;
- che con decreto della stessa Direzione generale del 6 settembre 2016 venivano stabilite *"ulteriori revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 'glifosate' in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e modifica dell'allegato 1 del decreto 16 agosto 2016"*. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, veniva decretata la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell'allegato del decreto in parola. Inoltre, la commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel citato allegato venivano consentiti, secondo le seguenti modalità: *"a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; b) fino al 22 febbraio 2017 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali"*. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato venivano consentiti, previa rietichettatura, in conformità all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016;
- che con regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE si sono poste le basi precauzionali all'uso delle sostanze attive per ogni Stato membro, chiamato a compiere un bilanciamento tra i benefici per la produzione e gli effetti nocivi sulla salute umana, sugli animali e sull'ambiente;
- la necessità di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi è stata ribadita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (testo rilevante ai fini del SEE). Nello specifico, al n. 25 dell'allegato al regolamento veniva indicata la sostanza "glifosate" e veniva evidenziato che: *"possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: - devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in*


rapporto ad usi non colturali";

- che dopo l'approvazione del regolamento sono stati pubblicati importanti contributi scientifici che hanno reso evidente il carattere nocivo del glifosato, specie per i neonati e i bambini;
- ad oggi, la letteratura scientifica maggioritaria propende nel ritenere tale sostanza attiva cancerogena o "probabilmente cancerogena" sia per la salute (come dimostrato dalla IARC) che per l'ambiente (come attestato dalla ECHA) e come comprovato dalla recente sentenza del Tribunale di San Francisco, che ha condannato la Monsanto a un risarcimento milionario ritenendo provato il nesso causale tra il tumore di un giardiniere e l'uso di diserbante contenente glifosato;
- che ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea *"la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione"*;
- che secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando "un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione". Tale principio andrebbe applicato anche nel caso del glifosato, in nome della tutela della salute pubblica, vietando definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l'uso di tutti i prodotti fitosanitari a base dell'erbicida;
- che nella comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione, con specifico riferimento all'onere della prova, è stabilito che: *"le regole esistenti nella legislazione comunitaria e in quella di numerosi paesi terzi applicano il principio dell'autorizzazione preventiva (elenco positivo) prima dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di prodotti, quali le medicine, gli antiparassitari o gli additivi alimentari. Ci costituisce già un modo di applicare il principio di precauzione spostando la responsabilità della produzione delle prove scientifiche. È questo il caso in particolare delle sostanze ritenute a priori pericolose o che possono essere potenzialmente pericolose ad un certo livello d'assorbimento. In questo caso il legislatore, per precauzione, ha previsto l'inversione dell'onere della prova, stabilendo che tali sostanze siano considerate come pericolose finché non sia dimostrato il contrario. Spetta quindi alle imprese realizzare i lavori scientifici necessari per la valutazione del rischio. Finché il livello di rischio per la salute e per l'ambiente non può essere valutato con sufficiente certezza, il legislatore non può legittimamente autorizzare l'utilizzazione della sostanza, salvo in casi eccezionali per effettuare prove. In altri casi, nei quali non è prevista una simile procedura di autorizzazione preventiva, può spettare all'utilizzatore, persona privata, associazione di consumatori o di cittadini o al potere pubblico di dimostrare la natura di un pericolo e il livello di rischio di un prodotto o di un procedimento"*;
- in ultimo, il giornale francese "News LifeGate", in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive:

«Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia "commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione". Ci nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe "essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano"»,

- che in ultimo a marzo 2019 è stata emessa la sentenza da un tribunale statunitense che condanna una casa produttrice di un diserbante (Roundup) a base di Glifosato secondo cui è causa di un tumore alla pelle.
- **PRESO ATTO** dell'esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile derivante dall'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate;
- **RITENUTO** che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria e dall'altro l'esigenza di un intervento straordinario a norma dell'art. 50 comma del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e dunque alla salute e igiene pubblica;
- **RITENUTO** necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell'Unione Europea;

Considerato altresì che:

- l'articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»; 
- tali indicazioni sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ove vengono specificamente definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti,

interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici;

- **DATO ATTO** che il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente. L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto;"

A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM (2000) 1 def., si afferma che nell'applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: *"Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica"*;

- **VISTO** il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione; quanto segue all'art. 7:

Principio di precauzione.

1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

- **PRECISATO** dunque che l'applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l'adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell'impiego di prodotti contenenti Glifosate;
- **CONSIDERATO** che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;
- **PRESO ATTO** che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo".
- **TENUTO CONTO** dell'applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE, canone, codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art. 301 "Testo unico in materia ambientale";
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;
- **VISTO** in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

VISTI:

- gli atti d'ufficio;
 - l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **RITENUTO** che sussistano, pertanto, i presupposti per rinnovare, con la presente ordinanza contingibile ed urgente, il divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del Glifosate sull'intero territorio comunale, al fine di superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio della vivibilità urbana ovvero di prevenire inconvenienti igienico-sanitari per la collettività;

ORDINA

a tutti i cittadini il divieto di utilizzo e spandimento dei diserbanti contenenti Glifosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole;

DISPONE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza a:
 - ASP di Palermo - Dipartimento della Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica;
 - Prefettura di Palermo;
 - Città Metropolitana di Palermo;
 - Stazione dei Carabinieri di Capaci;
 - Polizia Municipale di Capaci;
 - Al Ministero dell'Ambiente.

FA RISERVA

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati dell'attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda nel territorio comunale, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d'intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 24 del D. Lgs. N. 150/2012, concernente l'attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, la violazione della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.
- Il Comando della Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 04 giugno 2019

IL SINDACO

Pietro Puccio



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
(Dott. Cristofaro Ricupati)